



COMUNE DI TRIESTE
AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Prot. Gen. N.
Prot. Corr. n. 66/144-10

Trieste, 29 aprile 2010

IL SINDACO

Premesso che:

-l'art 28 della Legge Regionale 5.12.2005 n. 29 recante la "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande" stabilisce che gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono fissati dagli operatori responsabili delle relative imprese, che gli stessi **possono restare aperti dalle ore cinque alle ore ventitre, per un massimo di tredici ore giornaliere**, e che gli orari di effettiva apertura debbono essere comunicati mediante cartelli o adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno e all'esterno dei propri locali;

-l'art 63 della medesima Legge Regionale, nel disciplinare il commercio della stampa quotidiana e periodica, dispone che, al fine di garantire il miglior servizio all'utenza, il Sindaco determini con ordinanza gli orari di apertura e chiusura dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica;

Atteso che la vendita della stampa quotidiana e periodica può essere esercitata non solo in punti vendita esclusivi, ma anche in punti vendita non esclusivi, vale a dire in esercizi nei quali, in aggiunta ad altre merci, è consentita anche la vendita della stampa;

Ritenuto di adempiere a quanto prescritto dall'art 63 della Legge Regionale in argomento, determinando unicamente l'orario di apertura dei punti vendita esclusivi, posto che i punti vendita non esclusivi debbono osservare gli orari di apertura dell'attività prevalente cui sono abbinati;

Sentite le Organizzazioni sindacali dei rivenditori e le Associazioni degli editori e distributori e le Associazioni dei consumatori;

Visto l'art 50, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

E' fissato in sette ore, anche non consecutive, l'orario minimo di apertura giornaliera delle rivendite di giornali e riviste in forma esclusiva ubicate nel territorio del Comune di Trieste. E' fatto obbligo agli operatori responsabili di comunicare gli orari di effettiva apertura mediante cartelli o adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'esterno dei punti vendita.

DISPONE

che la presente Ordinanza entri in vigore il 15° giorno dalla sua emanazione e sia pubblicata sul sito Internet del Comune, nonché inviata a tutti gli uffici interessati, alle associazioni di categoria ed agli organi di stampa, al fine di darne la migliore diffusione.

IL SINDACO